



REGOLAMENTO RISCOSSIONE CONTRIBUTI

approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine del 29 ottobre 2019 e modificato con delibera del 15 gennaio 2020

PREMESSA

Il presente Regolamento si propone di normare la gestione della riscossione dei contributi annuali di iscrizione sulla base di quanto previsto dall'art. 12 comma 1 lettera p) del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139.

ART.1 - DEFINIZIONE DI CONTRIBUTO ANNUALE D'ISCRIZIONE

Per contributo annuale di iscrizione si intende la somma che ogni iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo deve pagare ogni anno, a partire dall'anno di iscrizione e fino al momento della cancellazione.

ART.2 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

La misura del contributo annuale di iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo e le relative modalità di versamento sono fissate dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera. L'importo totale che ogni iscritto dovrà versare si compone della quota di competenza dell'Ordine, come sopra determinata, e della quota di competenza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, alla cui riscossione il Consiglio dell'Ordine è tenuto ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per la riscossione dei contributi" del CNDCEC in vigore dal 14 gennaio 2009.

ART.3 - SCADENZA DEL VERSAMENTO

Il termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo è il **30 APRILE** di ciascun anno.

Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità deliberate dal Consiglio dell'Ordine che verranno comunicate a ciascun iscritto a mezzo PEC ovvero raccomandata A/R. Il Consiglio dell'Ordine, in casi eccezionali, può deliberare eventuali modifiche della data di scadenza, dando comunicazione a tutti gli iscritti con modalità definite nella stessa delibera di modifica.

ART.4 - TITOLARI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO

Tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo fino al 31 dicembre dell'anno $n - 1$ sono tenuti al pagamento del contributo annuale relativo all'anno n , tranne coloro che siano stati cancellati.



L'iscritto che intende cancellarsi dall'Albo o Elenco entro l'anno $n-1$ deve presentare, entro il giorno **10 GENNAIO** dell'anno n , la domanda di cancellazione al fine di evitare il pagamento della quota annuale riferita all'anno n .

Essendo la data del 10 gennaio un termine perentorio, tutte le domande presentate oltre tale data obbligheranno il richiedente la cancellazione al pagamento integrale della quota annuale per l'anno in corso

In caso di trasferimenti da/per altro Ordine valgono le seguenti disposizioni:

a) Trasferimenti provenienti da altri Ordini

a.1) Se la domanda di trasferimento dell'iscritto proveniente da altro Ordine è stata presentata entro la data di scadenza del versamento del contributo annuale, è dovuta l'intera quota annuale.

a.2) Se la domanda di trasferimento dell'iscritto proveniente da altro Ordine viene presentata dopo la data di scadenza del versamento del contributo annuale, il richiedente, congiuntamente alla presentazione della domanda di trasferimento, dovrà versare la sola quota di competenza dell'Ordine, qualora l'iscritto trasferito dimostri di aver già corrisposto la quota annuale all'Ordine di provenienza, in quanto la quota di spettanza del Consiglio Nazionale resterà a carico del predetto Ordine di provenienza. Altrimenti il richiedente dovrà versare la quota intera.

b) Trasferimenti presso altri Ordini

b.1) L'iscritto che presenta domanda di trasferimento entro la data di scadenza del versamento del contributo annuale deve versare la quota di competenza dell'Ordine, senza considerare il contributo annuale al Consiglio Nazionale, solo se quest'ultimo è a carico dell'Ordine di destinazione;

b.2) L'iscritto che presenta domanda di trasferimento dopo la data di scadenza del versamento del contributo annuale deve versare l'intera quota annuale.

ART.5 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO E DECADENZA DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO

La cancellazione dall'Albo, se non pronunciata d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, può avvenire soltanto su rinuncia esplicita dell'interessato. L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione, fatto salvo quanto previsto dall'art.4 del presente Regolamento.

Gli iscritti che intendano cancellarsi o trasferirsi ad altro Ordine devono essere in regola con i pagamenti dovuti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, così come sancito dal precedente art.4.



ART.6 - AVVISO DI PAGAMENTO

Almeno 15 giorni prima della data di scadenza, l'Ordine invia a mezzo PEC, all'indirizzo di posta elettronica comunicata all'Ordine e/o con ogni altro mezzo utile, l'avviso per la riscossione del contributo annuale a tutti gli iscritti titolari dell'obbligo di pagamento.

L'avviso dovrà riportare: - l'indicazione dell'importo; - la data di scadenza; - il nome dell'iscritto ed il numero di iscrizione all'Albo e/o all'Elenco e la sezione di appartenenza; L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo non è responsabile per eventuali disguidi postali o eventuali variazioni di residenza non comunicate dall'iscritto che potrebbero ritardare o annullare il recapito della corrispondenza.

ART.7 - SANZIONI DISCIPLINARI PER ISCRITTI MOROSI

Entro il **15 NOVEMBRE** di ogni anno, il Consigliere Tesoriere, presenta al Consiglio dell'Ordine l'elenco degli iscritti morosi che non hanno ancora provveduto al pagamento del contributo annuale. Il Consiglio, accertata la morosità, invia l'elenco degli iscritti morosi al Consiglio di Disciplina per l'apertura dell'istruttoria del Procedimento disciplinare prevista dall'art.50 del D.lgs. 139/05, per la successiva pronuncia, a carico dell'iscritto inadempiente, della sospensione per morosità prevista all'art.54 del medesimo Decreto.

Ai sensi dell'art.7 del "Regolamento per la riscossione dei contributi" emanato dal CNDCEC, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, qualora l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio di Disciplina dell'Ordine fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che, trascorso inutilmente tale termine, il mancato pagamento dei contributi determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito di condotta irreprensibile richiesto dall'art. 36, comma 1 lett. c) del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139.

ART.8 - REVOCA DELLA SOSPENSIONE

La sospensione può essere revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto all'Ordine tutti i contributi annuali dovuti e le somme aggiuntive di cui al precedente art.7.

I soggetti sospesi dall'esercizio professionale restano comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione.

ART.9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 29 ottobre 2019.